REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e recante fissazione, per il 2009, dei massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, delle dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie e dei massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli e al sostegno specifico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (¹), in particolare l'articolo 64, paragrafo 2, e l'articolo 70, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (²), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 69, paragrafo 3, l'articolo 87, paragrafo 3, l'articolo 123, paragrafo 1, e l'articolo 128, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali che non possono essere oltrepassati dagli importi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi nel corso di un anno civile nello Stato membro interessato.
- (2) La Spagna, in seguito alla riduzione della sua quota zucchero, ha iniziato nel 2009 l'applicazione del regime di aiuto a favore dei produttori di barbabietole e canne da zucchero, previsto al titolo IV, sezione 7, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Di conseguenza, occorre rivedere i massimali fissati per la Spagna all'allegato IV del suddetto regolamento.
- (3) A norma dell'articolo 146, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, il regolamento (CE) n. 1782/2003 è abrogato a partire dal 1º gennaio 2009.

Tuttavia, alcune disposizioni restano applicabili per l'anno 2009.

- (4) Per gli Stati membri che attuano nel 2009 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2009 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento, alle condizioni di cui al titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento medesimo.
- (5) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2009 dell'opzione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2009 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.
- (6) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2009 una volta detratti, dai massimali dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (7) Per gli Stati membri che applicano nel 2009 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2009, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (8) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2009 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabilito sulla base della loro comunicazione.
- (9) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2009 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabilito sulla base della loro comunicazione.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

- IT
- (10) Occorre fissare per il 2009 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 128, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti in base alla loro comunicazione.
- (11) Occorre fissare per il 2009 i massimali di bilancio applicabili al sostegno specifico previsto al titolo III, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, del medesimo regolamento, per gli Stati membri che concedono tale sostegno in base all'articolo 72, paragrafo 4, del suddetto regolamento, stabiliti in base alla loro comunicazione.
- (12) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 73/2009.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi relativi alla Spagna per il 2009 e gli anni successivi sono sostituiti dagli importi seguenti:

«2009: 5 043,7

2010: 5 038,4

2011: 5 021,0

2012: 5 032,8»

Articolo 2

1. I massimali di bilancio per il 2009, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.

- 2. I massimali di bilancio per il 2009, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.
- 3. I massimali di bilancio per il 2009, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.
- 4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2009 di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelle indicate nell'allegato IV del presente regolamento.
- 5. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, nel 2009 sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.
- 6. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, nel 2009 sono quelli indicati nell'allegato VI del presente regolamento.
- 7. I massimali di bilancio per il 2009, di cui all'articolo 128, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato VII del presente regolamento.
- 8. I massimali di bilancio per il 2009, di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

ALLEGATO I

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 66 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Anno civile 2009

													in migli	iaia di EUR
	BE	DK	DE	EL	ES	FR	IT	NL	AT	PT	SI	FI	SE	UK
Pagamenti per superficie per i seminativi					372 670	1 154 046								
Pagamento supplementare per il grano duro					42 025	14 820								
Premio per vacca nutrice	77 565				261 153	734 416			70 578	78 695				
Supplemento al premio per vacca nutrice	19 389				26 000				99	9 462				
Premio speciale per i bovini		33 085									7 557	24 420	37 446	
Premio all'abbattimento, animali adulti					47 175	101 248		62 200	17 348	8 657				
Premio all'abbattimento, vitelli	6 384				560	79 472		40 300	5 085	946				
Premio per pecora e per capra		855			183 499					21 892	519	600		
Premio per pecora						66 455								
Premio supplementare per pecora e per capra					55 795					7 184	178	200		
Premio supplementare per pecora						19 572								
Aiuto per superficie per il luppolo			2 277			98			27		149			
Pomodori — articolo 68 <i>ter</i> , paragrafo 1				10 720	28 117	4 017	91 984			16 667				
Ortofrutticoli diversi dai pomodori — articolo 68 ter, paragrafo 2				17 920	93 733	43 152	9 700							
Articolo 69, tutti i settori													3 434	
Articolo 69, seminativi				47 323			141 712			1 878		5 840		
Articolo 69, riso										150				
Articolo 69, carni bovine				8 810	54 966		28 674			1 681	4 455	10 118		29 800
Articolo 69, carni ovine e caprine				12 615			8 665			616				
Articolo 69, cotone					13 432									
Articolo 69, olio di oliva				22 196						5 658				
Articolo 69, tabacco				7 578	2 353									
Articolo 69, zucchero				2 938	19 743		10 880			1 256				
Articolo 69, prodotti lattiero-caseari					19 763									

ALLEGATO II

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E DELL'ARTICOLO 87 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2009

(in migliaia di EUR)

	Belgio	Grecia	Spagna	Francia	Italia	Paesi Bassi	Portogallo	Finlandia
Articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009								
— Aiuto alle sementi	1 397	1 400	10 347	2 310	13 321	726	272	1 150
Articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003								
— Pagamenti per i seminativi			23					
— Aiuto per i legumi da granella			1					
— Aiuto specifico per il riso				3 053				
— Aiuto per il tabacco							166	
— Premi per i prodotti lattiero-caseari							12 608	
— Pagamenti supplementari ai produttori di latte							6 254	

ALLEGATO III

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO Anno civile 2009

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	509 444
Danimarca	996 538
Germania	5 767 977
Irlanda	1 335 268
Grecia	2 249 213
Spagna	3 626 688
Francia	6 184 896
Italia	3 838 239
Lussemburgo	37 518
Malta	3 752
Paesi Bassi	749 864
Austria	652 424
Portogallo	434 709
Slovenia	75 084
Finlandia	524 473
Svezia	722 202
Regno Unito	3 956 095

ALLEGATO IV

DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE Anno civile 2009

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Bulgaria	289 797
Repubblica ceca	517 895
Estonia	60 655
Cipro	29 482
Lettonia	83 723
Lituania	221 622
Ungheria	768 875
Polonia	1 718 551
Romania	619 883
Slovacchia	227 613

ALLEGATO V

IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2009

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Repubblica ceca	44 245
Lettonia	6 616
Lituania	10 260
Ungheria	41 010
Polonia	159 392
Romania	3 536
Slovacchia	17 712

ALLEGATO VI

IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2009

Stato membro	(in migliaia di EUR)				
Repubblica ceca	414				
Ungheria	4 756				
Polonia	6 715				
Slovacchia	516				

ALLEGATO VII

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI TRANSITORI DA EROGARE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 128 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2009

(in migliaia di EUR)

Stato membro	Cipro	Romania	Slovacchia	
Pomodori — articolo 128, paragrafo 1		869	509	
Ortofrutticoli diversi dai pomodori — articolo 128, paragrafo 2	4 478			

ALLEGATO VIII

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 69, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2009

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Irlanda	7 000